



p\_tnncr/2026/2.4/cv

## Repertorio determinazioni del Dirigente Scolastico

*Determinazione n. 13 del 9 febbraio 2026*

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

**Oggetto: Approvazione conto giudiziale a denaro reso dall'agente contabile incaricato della gestione delle minute spese per l'anno 2022 (periodo 01.09.2022 – 31.12.2022).**

Premesso che

la nozione di "agente contabile" è desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato", secondo cui sono agenti contabili:

- a. gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati da ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate e di versarne le somme nella cassa dell'amministrazione stessa;
- b. i tesorieri;
- c. tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, hanno maneggio di denaro pubblico (es: economi), o sono "consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti all'amministrazione" (es: azioni, beni mobili, beni depositati nei magazzini, ecc.);
- d. gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e. tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dell'amministrazione";

il D. lgs. n. 174 del 2016, all'articolo 139 definisce le modalità di presentazione dei conti giudiziali. Nello specifico:

- il comma 1, prevede che gli agenti contabili tenuti alla resa del conto, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale alla amministrazione di appartenenza;
- il comma 2 del citato articolo stabilisce che, il responsabile, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo, entro 30 giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente della competente della Corte dei conti;

il Decreto del Presidente della Provincia 12/10/2009, n. 20-2/Leg. connota della natura di agente contabile i soggetti incaricati delle gestioni contabili delle istituzioni scolastiche/formative di seguito indicate:

- istituto cassiere;
- gestione del fondo minute spese;
- gestione della carta di credito;
- riscossione delle entrate in contanti;
- consegnatario dei beni patrimoniali con debito di custodia;

la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, all'art. 26 stabilisce che la gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione;

Preso atto che:

- nel periodo 01.09.2022 – 31.12.2022 è stata individuata quale agente contabile per la gestione del fondo minute spese il Responsabile amministrativo scolastico Vitale Chiara, in virtù del ruolo istituzionale ricoperto,
- l'agente contabile Vitale Chiara ha trasmesso all'Istituzione scolastica, in data 28 novembre 2025, il conto giudiziale della gestione minute spese per il periodo 01.09.2022 – 31.12.2022;
- la Dirigente Scolastica ha apposto il proprio visto di conformità apponendo la propria firma e con nota prot. p\_tnnbcr-09/01/2026-190/5.5 ha trasmesso il conto giudiziale al revisore dei conti – Dott.ssa Michela Scarpa al fine del rilascio della prescritta relazione di controllo;
- la relazione di data 23 gennaio 2026 del revisore dei conti evidenzia l'esito positivo dei controlli

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**VISTI** gli atti e le norme citati in premessa;

**VISTA** il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

**PRESO ATTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 concernente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

## DETERMINA

1. di dare atto che il revisore dei conti dott.ssa Michela Scarpa in data 23 gennaio 2026 ha concluso positivamente il controllo sul
  - **conto giudiziale della gestione delle minute spese per l'anno 2022** relativo al periodo 01/09/2022-31/12/2022 presentato dall'agente contabile Vitale Chiara;
2. di parificare ed approvare il conto giudiziale di gestione delle minute spese, reso dall'agente contabile di cui al punto 1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di depositare presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - Sede di Trento, per via telematica il presente provvedimento, corredato dal conto giudiziale di cui al punto 1 e dalla relazione di controllo redatta dal revisore dei conti.

La Dirigente Scolastica  
Daniela Depentori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

*Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi del comma 4, art. 8 del Regolamento di attuazione della Legge provinciale 7/1997 e ss.mm. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998.*

*Al presente atto si dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito della scuola in applicazione dell'art. 31 e seguenti della L.P. n. 23/1992.*

ISTITUZIONE SCOLASTICA: I.T.T. "G. MARCONI" DI ROVERETO

CONTO DELLA GESTIONE MINUTE SPESE DELL'AGENTE CONTABILE signora Chiara Vitale

**ANNO 2022 dal 1 settembre al 31 dicembre**

MOVIMENTI FONDO MINUTE SPESE	ENTRATE FONDO MINUTE SPESE	SPESE FONDO MINUTE SPESE	SALDO
ANTICIPAZIONE FONDO MINUTE SPESE			
GENNAIO			
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			€ 6,28
SETTEMBRE	€ 993,72	€ 456,25	€ 543,75
OTTOBRE		€ 270,12	€ 273,63
NOVEMBRE		€ 164,04	€ 109,59
DICEMBRE	€ 1.000,00	€ 109,59	€ 1.000,00
REINTEGRO MANDATO MINUTE SPESE		€ 1.000,00	€ 0,00

Rovereto, 28 novembre 2025

L'AGENTE CONTABILE  
Chiara Vitale

**visto**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Daniela Depentori

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

## REVISORE DEI CONTI

### RELAZIONE DI CONTROLLO SUL CONTO GIUDIZIALE

ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA

I.T.T. "G. MARCONI" DI ROVERETO

AGENTE CONTABILE INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE  
CHIARA VITALE RAS

Periodo: 01/09/2022 – 31/12/2022

ESITO DEI CONTROLLI (ai sensi dell'art. 25 e successivi del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg e ss.mm.)

Certificazione dell'avvenuta  
presentazione del conto da  
parte dell'agente contabile  
incaricato della gestione  
minute spese

- POSITIVO  
 POSITIVO CON  
OSSERVAZIONI  
 NEGATIVO

L'agente contabile sig.ra  
Chiara Vitale incaricata della  
della gestione minute spese  
dell'Istituzione scolastica  
I.T.T. "G. MARCONI" di  
Rovereto ha presentato il  
conto giudiziale relativo al  
periodo 01/09/2022 -  
31/12/2022 in data  
28.11.2025 entro il termine  
di 90 giorni dalla data di  
conoscenza del decreto del  
Giudice unico avvenuta in

		data 10.11.2025.
Certificazione dell'avvenuto controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento Dirigente scolastico	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON OSSERVAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO	<p>Il Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica/formativa I.T.T. "G. Marconi" di Rovereto, dott.ssa Daniela Depentori ha apposto il visto di conformità sul conto giudiziale minute spese (previsto dall'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48 Leg) in data 09.01.2026 e nella medesima data ha trasmesso con comunicazione prot. n. 0000190 il conto giudiziale al Revisore dei Conti dott.ssa Michela Scarpa Organo di controllo interno in base a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5.</p>
Certificazione a campione della presenza della documentazione a supporto	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> POSITIVO CON OSSERVAZIONI <input type="checkbox"/> NEGATIVO	<p>Si è provveduto, in base al disposto dell'art. 25 bis 1 del DPGP n. 18-48 Leg. alla verifica della presenza della documentazione a supporto del 2% delle righe del conto giudiziale, con il minimo di 1 riga e un massimo di 5 righe.</p> <p>Il controllo della documentazione a corredo della n. 1 (o 5) riga del conto giudiziale estratto/e a campione, ha dato esito positivo.</p>

#### CONCLUSIONI

L'esame del conto giudiziale indicato nel frontespizio, ai sensi dell'art. 47 – 4 comma – della LP n. 7/1979, ha evidenziato, come meglio riportato nel prospetto sopra presentato, il rispetto del disposto normativo relativamente:

- ✓ all'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile incaricato della gestione minute spese;

- ✓ all'avvenuta apposizione del visto di controllo del conto da parte del Responsabile del procedimento;
- ✓ si è provveduto alla verifica della documentazione a supporto del conto giudiziale – minute spese per la riga dello stesso estratto con modalità casuale: **riga estratta n. 7 che si evince dal verbale estrazione casuale righe conti giudiziali d.d. 14 gennaio 2026 prot. n. 0024961.**

La presente relazione viene inviata al Responsabile del procedimento competente per l'adozione della determinazione di parifica e approvazione del conto giudiziale e la successiva trasmissione dello stesso alla Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige.

Data 21 gennaio 2026 Il revisore dei conti  
dot.ssa Michela Scarpa

### **Allegati:** conto giudiziale

CONTI GIUDIZIALI – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### *Normativa nazionale*

#### **articolo 74 del Regio Decreto n. 2440/1923**

“Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza.

I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce.

Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.”

#### **articolo 178 del Regio Decreto n. 827/1924**

Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono:

- a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione, di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;
- b) i tesoriери che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore generale del tesoro;
- c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti parte di consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;
- d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza;
- e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato.

#### **articolo 139 del Decreto legislativo n. 174/2016**

Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla

approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

#### Normativa provinciale

##### **articolo 47 della LP n. 7/1979**

###### Conti giudiziali

1. Presentano il conto giudiziale i soggetti tenuti a farlo in base alla vigente normativa statale in materia, con le modalità da questa previste.
2. Gli agenti che vi sono tenuti presentano il conto giudiziale entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, comunque, dalla cessazione della gestione. Il conto è depositato presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma 3. Resta ferma la specifica disciplina del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di agenti della riscossione.
3. Il conto è presentato alle strutture provinciali competenti secondo quanto previsto dal regolamento. Il responsabile della struttura, che è identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione all'organo di controllo interno previsto dal comma 4, per l'acquisizione della relativa relazione; dopo l'acquisizione della relazione il responsabile parifica e approva il conto e lo deposita presso la Corte dei conti ai sensi del comma 2.
4. La relazione prevista dal comma 3 è svolta dall'organo competente ai controlli concernenti la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa previsti dall'articolo 20 della legge sul personale della Provincia 1997, e consiste nella certificazione dell'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile iscritto nell'anagrafe prevista dall'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), dell'avvenuto controllo di questo conto ai sensi del comma 3 nonché, a campione, della presenza della documentazione a supporto.
5. Il regolamento di esecuzione può dettare disposizioni per l'attuazione e l'integrazione della disciplina di quest'articolo, compresi i termini massimi di conclusione del procedimento di approvazione da parte delle strutture provinciali per i fini del comma 3.
6. Gli enti pubblici strumentali della Provincia applicano i commi 1, 2 e 3 secondo quanto eventualmente previsto dai rispettivi ordinamenti, e individuano l'organo di controllo interno tenuto a svolgere la relazione prevista dal comma 3.

##### **articolo 25 del DPP n. 18-48/Leg/2005**

###### Agenti contabili

1. Il tesoriere, gli agenti pagatori, gli agenti della riscossione e gli agenti di materia sono individuati agenti contabili ed in quanto tali sono tenuti alla resa del conto giudiziale secondo la vigente disciplina in materia. Gli agenti contabili sono nominati con atto dirigenziale, che ne stabilisce anche le competenze, ferme restando le funzioni di agente contabile connesse ad attività affidate a soggetti esterni all'amministrazione. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, i dati relativi agli agenti contabili sono comunicati alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
2. Gli agenti contabili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e sono tenuti a rendere annualmente il conto giudiziale della gestione entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dalla cessazione della gestione.
3. Il tesoriere invia il conto giudiziale al servizio provinciale competente in materia di entrate, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità e lo trasmette alla Corte dei conti. In caso di difformità o presunte irregolarità, il servizio medesimo rinvia il conto con osservazioni.
4. omissis
5. Ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono agenti contabili di materia coloro che hanno in consegna beni mobili, tranne il caso di coloro che detengono mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto.
6. Gli agenti di materia consegnatari di azioni o di quote di società di proprietà della Provincia inviano il conto giudiziale al dirigente della struttura provinciale competente in materia di predisposizione degli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il quale lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, la struttura medesima rinvia il conto con osservazioni.
- 6 bis. Gli altri agenti di materia e gli agenti della riscossione inviano il conto giudiziale al proprio dirigente, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il medesimo dirigente rinvia il conto con osservazioni. Nel caso l'agente contabile sia un dirigente, trasmette il conto al dirigente della struttura complessa in cui è inserito; nel caso di unità di missione semplice o strategica, lo trasmette al dirigente del dipartimento, o alla direzione generale, in cui è incardinata.
- 6 ter. omissis

6 quater. Gli agenti pagatori, individuati secondo le modalità di cui all'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, inviano il conto giudiziale al proprio dirigente, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.

7. Sono agenti contabili di fatto coloro che, pur senza nomina esplicita, hanno le caratteristiche di cui al presente articolo.

7 bis. Gli agenti contabili esterni inviano il conto giudiziale della gestione al dirigente della struttura provinciale di riferimento, responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, che lo riscontra apponendo il visto di conformità. In caso di difformità o presunte irregolarità, il dirigente medesimo rinvia il conto con osservazioni.

7 ter. È compito del servizio provinciale competente in materia di entrate procedere a periodiche verifiche di cassa presso gli uffici del tesoriere e degli agenti contabili della riscossione.

#### **Articolo 25 bis del DPP n. 18-48/Leg/2005**

Conti giudiziali.

La Giunta provinciale con propria deliberazione può adottare i modelli per la resa dei conti degli agenti contabili.

#### **Articolo 25 bis 1 del DPP n. 18-48/Leg/2005**

Relazione di controllo sui conti giudiziali.

1. Il responsabile del procedimento previsto dall'art. 25 a seguito dell'apposizione del visto di conformità trasmette il conto giudiziale all'organo di controllo, individuato dall'articolo 47, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che predispone una relazione che dà atto degli esiti dei controlli disciplinati dal medesimo comma.

2. L'organo di controllo predispone una relazione con cui certifica:

a) l'avvenuta presentazione del conto da parte dell'agente contabile;

b) l'avvenuto controllo del conto da parte del responsabile del procedimento;

c) limitatamente ai conti controllati a campione, previsti dal comma 2 bis, la presenza della documentazione a supporto.

2 bis. L'organo di controllo verifica la presenza della documentazione dei conti giudiziali relativi all'anno precedente presentati dagli agenti contabili individuando annualmente un campione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, per ciascuna delle tipologie di agenti contabili previste dall'articolo 25. Per i conti giudiziali estratti l'organo di controllo verifica a campione la presenza della documentazione a supporto del due per cento delle righe di ciascun conto giudiziale, con il minimo di una riga e un massimo di cinque righe.

3. La relazione è inviata al responsabile del procedimento previsto dal comma 1 ai fini della parifica ed approvazione del conto giudiziale.

#### **Articolo 25 bis 2 del DPP n. 18-48/Leg/2005**

Termini del procedimento di approvazione.

1. L'approvazione del conto giudiziale da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro il 31 maggio, fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi.

2. In caso di cessazione della gestione il conto giudiziale deve essere approvato dal responsabile di procedimento entro 3 mesi dalla consegna da parte dell'agente contabile; in questo caso l'organo di controllo verifica la presenza della documentazione a supporto del due per cento delle righe del conto giudiziale, con il minimo di una riga e un massimo di cinque righe.

3. In materia di agenti della riscossione l'approvazione del conto deve avvenire in tempo utile per consentire il deposito del conto giudiziale entro i termini previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, e cioè entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto generale della Provincia da parte del Consiglio provinciale.

#### **Articolo 25 bis 3 del DPP n. 18-48/Leg/2005**

Termini del procedimento di controllo

1. La trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro un mese dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento.

2. In materia di agenti della riscossione, la trasmissione del conto giudiziale all'organo di controllo deve avvenire entro tre mesi dalla ricezione del conto da parte del responsabile del procedimento.

3. L'organo di controllo deve far pervenire la relazione al responsabile del procedimento almeno dieci giorni prima del termine di approvazione previsto dall'articolo 25 bis 2.

4. Le tempistiche di cui ai commi precedenti possono essere variate sulla base di accordi mediante scambio di corrispondenza tra il responsabile del procedimento e il responsabile dell'organo di controllo, fermi restando i termini di cui all'articolo 25 bis 2, comma 3.

